

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018 IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ ALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

**Esiti della pubblica consultazione
Roma, 14 febbraio 2020**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 1/2020 concernente la modifica del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all'attestazione sullo stato del rischio, nonché all'allegato 1 al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 23 soggetti:

[ANIA – Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici;](#)

[Unipol Gruppo;](#)

[Generali Italia;](#)

[Intesa San Paolo Vita;](#)

[Gruppo Reale Mutua;](#)

[Amissima Assicurazioni;](#)

[Itas Mutua – Gruppo Itas Assicurazioni;](#)

[ACB \(Associazione di categoria di Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni\);](#)

[Nobis Filo Diretto Assicurazioni;](#)

[Groupama Assicurazioni;](#)

[Credite Agricole assicurazioni;](#)

[Cargeas Assicurazioni;](#)

[Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia e Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia;](#)

[AXA;](#)

[Silvio Leonelli;](#)

[Colleluori Felice – \(agenzia Unipolsai\);](#)
[Borgioli Assicurazioni;](#)
[SNA – Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione;](#)
[ANAPA – Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione;](#)
[Mangone Salvatore;](#)
[Verti assicurazioni;](#)
[Vincenzo Piscitelli;](#)
[Admiral.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Provvedimento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 1/2020 viene pubblicato il testo del Provvedimento IVASS n. 95 del 14 febbraio 2020 recante disposizioni in materia di responsabilità civile auto, con particolare riguardo all'attestazione sullo stato del rischio.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Numero commenti	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	Felice Colleluori Agente Generale UnipolSai	Osservazioni generali		<p>Buongiorno, alla luce di quanto si legge in questi giorni, viene da chiedersi cosa si deve aspettare un consumatore che nel 2019 ha acquistato un veicolo e lo abbia assicurato in classe 14, sebbene sia anche proprietario di un veicolo di diversa categoria assicurato in classe 1 senza sinistri negli ultimi 5 anni . Mentre i più ottimisti pensano che alla prossima scadenza contrattuale al veicolo acquistato lo scorso anno gli possa essere riconosciuta la classe 1, le Compagnie di assicurazioni non potranno applicare tale norma in quanto la stessa prevede qualcosa di diverso. Nello specifico le Compagnie fanno differenza se nell'attestato viene riportato 0 sinistri o NA (non assicurato). Pertanto con la presente chiedo un chiarimento in merito, riportando il capoverso interessato: "L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni,..."</p>	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.

2	Groupama Assicurazioni	Osservazioni generali	<p>Considerando che il risultato atteso dalla modifica dell'art. 134, comma 4-bis, del CAP è quello di estendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i benefici della L. 40/2007 i cui presupposti di applicazione rimangono invariati anche in caso di veicoli appartenenti a tipologie diverse. - il beneficio anche in caso di "rinnovo" della polizza, a patto che l'attestato di rischio del veicolo in rinnovo (beneficiante) sia esente da sinistri negli ultimi cinque anni. <p>Si chiede a questo Spett.le Istituto conferma che, nei casi di "rinnovi":</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contratto del quale si vuole beneficiare sia in vigore (presso la compagnia) alla data di decorrenza del contratto per l'ulteriore veicolo; - il contratto che beneficia del Bonus Familiare manterrà la valorizzazione della griglia di sinistrosità già in essere sulla polizza. <p>Si chiede inoltre, di chiarire se il sinistro tardivo registrato in ATRC successivamente alla data di ottenimento del Bonus Familiare, faccia perdere tale beneficio ai componenti del nucleo familiare. Si propone di regolamentare l'ambito applicativo della nuova disciplina dell'art. 134 comma 4 bis con un comma dedicato al termine dell'art. 7 subito dopo la disciplina dell'attuale Bersani (comma 3) distinguendo i casi di nuovi affari (legge Bersani) e "Rinnovi" a scadenza per veicoli già in copertura che beneficiano del Bonus Familiare.</p>	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.</p> <p>Con specifico riferimento all'osservazione relativa alle modalità di gestione del "sinistro tardivo" si rinvia a quanto già previsto dalle disposizioni IVASS in materia di alimentazione della banca dati attestati di rischio (Provvedimento 35/2015 come modificato e integrato dal Provvedimento 71/2018).</p> <p>In coerenza con quanto normato dal Provv. n. 71 / 2018 ("attestato dinamico"), eventuali sinistri pregressi rilevati con ritardo non faranno decadere dal beneficio, ma saranno trattati al fine della progressione della CU dalla ultima impresa che assicura il veicolo, senza riclassificare l'intera storia assicurativa del contratto.</p>
----------	-------------------------------	------------------------------	---	---

3	Admiral	Osservazioni generali	<p>Si richiede all'Autorità di chiarire come le imprese dovranno comportarsi qualora, una volta ceduto il beneficio in fase di rinnovo, grazie ai meccanismi dell'ATRD un sinistro venga caricato sul veicolo che ha usufruito del beneficio.</p> <p>Si richiede inoltre di chiarire se l'ATR del veicolo che al rinnovo usufruisce dell'agevolazione resterà ancora valido o meno</p> <p>Si richiede inoltre all'Autorità di chiarire per quanto tempo il cliente potrà usufruire dell'agevolazione al rinnovo, ovvero se il cliente rinnova normalmente e dopo l'emissione della polizza richiede l'applicazione del beneficio, lo stesso andrà applicato o si aspetterà il rinnovo successivo?</p>	<p>Si ringrazia per il commento. Le osservazioni non richiedono modifiche al testo.</p> <p>Con specifico riferimento all'osservazione relativa alle modalità di gestione del "sinistro tardivo" si veda la risoluzione al commento n. 2.</p>
----------	----------------	------------------------------	---	--

4	Gruppo Reale Mutua	Osservazioni generali		<p>Il documento in consultazione non disciplina il mantenimento dello IUR (Identificativo Univoco di Rischio) in caso di applicazione del beneficio di cui all'art. 134, comma 4-bis CAP al rinnovo di contratti già stipulati. Riteniamo opportuno che l'Istituto valuti l'inserimento di una specifica disposizione sul punto nell'ambito del Provvedimento n. 72 o del Provvedimento n. 71, che riguarda in modo specifico lo IUR.</p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al testo. Si rinvia alla risoluzione al commento n. 32 A.1).</p>
---	---------------------------	------------------------------	--	---	--

5	ANAPA	Osservazioni generali	<p>Con riferimento allo schema di provvedimento in pubblica consultazione, pur comprendendo che esso è coerente con la normativa primaria novellata e che lo stesso abbia mera funzione di adeguamento delle disposizioni regolamentari a detta normativa primaria e perciò caratterizzato da ristretti margini di discrezionalità, Anapa Rete ImpresAgenzia rileva che lo stesso provvedimento è destinato, come la norma dal quale deriva ad un impatto notevole sull' impianto normativo ed etico sociale del Paese.</p> <p>La formula bonus/malus, infatti, il più soggettivo dei parametri tariffari oggettivi nel settore rc auto, oltre che il modello di maggior contrasto a fenomeni di moral hazard (opportunismo post contrattuale) rappresenta una soluzione voluta dal Legislatore per garantire la responsabilizzazione del conducente in quanto l'assicurato è incentivato a non abbassare mai la sua soglia di attenzione ed aumentare così le possibilità che si verifichino eventi di sinistro. Il sistema dell'attestato di rischio e dell'evoluzione delle classi di merito permette di attribuire a ciascuno il giusto premio di tariffa da applicarsi a fronte della migliore condotta di guida, ed al contributo dell' assicurato alla sicurezza delle strade e, alla gestione in economia del sistema "sociale" dell'assicurazione automobilistica.</p> <p>È quindi l'attestato di rischio che funge da primario elemento oggettivo e di garanzia per il buon funzionamento del sistema dell'assicurazione RCA italiana.</p> <p>Tale riforma, ancor più di quanto non sia accaduto con il sistema Bersani, annienta invece i meccanismi responsabilizzanti che stanno alla base delle regole tariffarie dell'assicurazione RCA.</p> <p>L'indebolimento del sistema bonus/malus determina così la mancata applicazione del premio tariffario a coloro che davvero lo meriterebbero in relazione alla propria condotta di guida vanificando i meccanismi premianti per i comportamenti virtuosi.</p> <p>Inoltre, questa norma discrimina alcune tipologie di consumatori quali i single e i nuclei familiari che non abbiano un ampio parco veicoli in quanto ne risulterebbero penalizzati. Ne risulterebbero invece avvantaggiati i proprietari di più mezzi e le famiglie, anche meno numerose rispetto ad altre, ma proprietarie di più mezzi.</p> <p>Per venire a una classe unica familiare porta con sé il rischio di assistere, a fronte di un fabbisogno tariffario invariato e di un rischio della circolazione immutato, all'ulteriore crescita del peso di altre variabili tariffarie annichilendo così la regola di partenza volta a premiare i conducenti davvero più virtuosi.</p> <p>Anapa Rete ImpresAgenzia ritiene inoltre che i tempi per dare attuazione a tale provvedimento siano troppo brevi in quanto è indispensabile tener conto delle regole di alimentazione e gestione delle banche dati degli attestati di rischio. Ad oggi, infatti, il nuovo attestato di rischio cosiddetto "dinamico" consente di rettificare la classe di merito e l'attestato di rischio anche in un momento successivo alla stipula di un nuovo contratto, laddove si rilevi una responsabilità dell'assicurato nella causazione di un sinistro.</p> <p>Deve essere regolamentata la rettifica post rinnovo di un rapporto assicurativo che, a fronte dell'applicazione del nuovo regolamento, ha visto cancellata la sua storia.</p>	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti la norma primaria.</p> <p>Si ringrazia per il commento. Le osservazioni non richiedono modifiche al testo. L'Istituto ne terrà conto nell'ambito di future revisioni della materia.</p>
----------	--------------	------------------------------	--	---

6	Salvatore Mangone	Osservazioni generali	<p>L'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 comporta la modifica del testo dell'art. 134, comma 4-bis del CAP e l'adeguamento dei provvedimenti n. 72 del 16 aprile 2018 e n. 35 del 19 giugno 2015 alla nuova normativa primaria. Osservo a tal proposito che la nuova formulazione dell'art. 134, comma 4-bis come proposta al punto 2 della relazione allegata allo schema del provvedimento non è proprio conforme alla nuova normativa. Il testo "acquistato dalla persona fisica" attinente all'originaria formulazione, valida esclusivamente per veicoli <u>acquistati</u> all'interno del nucleo familiare, andrebbe sostituito con "di proprietà della persona fisica" considerata l'estensione della nuova normativa anche ai contratti già stipulati. Quindi nella nuova formulazione dell'art. 134, comma 4-bis, sostituendo "acquistato dalla" con "di proprietà della" diventa la seguente : "L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, di proprietà dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto".</p> <p>Analogha considerazione andrebbe fatta per l'allegato 1 del regolamento nella parte che descrive i contenuti dell'attestato di rischio. Nel caso in cui l'assicurato avesse beneficiato <u>delle agevolazioni previste dell'art. 134, comma 4-bis</u>, lo schema di regolamento prevede di renderlo evidente sull'attestato con la seguente precisazione: "La presente attestazione dello stato di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto, a favore di un ulteriore veicolo acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni)". Come descritto in precedenza anche in questo caso il testo "acquistato dallo stesso proprietario" andrebbe sostituito con "di proprietà della stessa persona fisica", inoltre, considerato che in passato la norma andava applicata solo nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, era sottinteso acquisire i benefici da un contratto "precedentemente" stipulato, ma l'estensione della norma anche ai contratti già in vigore (purché senza sinistri negli ultimi 5 anni) potrebbe comprendere anche contratti precedenti quello dal quale si vanno a recuperare i benefici. Quindi sarebbe più opportuno sostituire il termine "precedente" con "altro". In virtù delle osservazioni fatte la precisazione da riportare sull'attestato dovrebbe essere: "La presente attestazione dello stato di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un altro contratto, a favore di un ulteriore veicolo di proprietà della stessa persona fisica o da un suo familiare convivente (art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni)".</p> <p>Altre considerazioni aggiuntive vanno fatte sull'art. 7 del provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018. Il seguente schema di provvedimento interviene sul comma 2, lettera i), dove per la parte relativa al <u>cessionario</u> il testo "decreto Bersani" è stato sostituito con "fatto salvo quanto"</p>	<p>A) Si ringrazia per il commento. Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.</p> <p>B) Proposta parzialmente accolta. Il testo dell'allegato è stato conseguentemente modificato.</p> <p>C) Proposta parzialmente accolta. Il testo è stato modificato facendo salvo</p>
---	-------------------	-----------------------	--	---

			<p>previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private". Nel precisare che naturalmente al <u>cessionario</u> alla scadenza contrattuale non gli verrà rilasciata nessuna attestazione dello stato del rischio, quindi, - <u>escluso che possa trovarsi nel caso di rinnovo di contratto già stipulati in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni</u> -, può evitare l'assegnazione della CU 14 solo se nel nucleo familiare è già presente un veicolo, anche di diversa tipologia, stipulando "<u>un nuovo contratto relativo ad un veicolo acquistato nuovo o usato</u>", osservo che viene escluso dall'applicazione della norma il <u>cedente</u>. In merito a questa ultima considerazione faccio notare come l'art. 7 del provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018 non garantisce il mantenimento della sola CU ma anche la relativa tabella della sinistrosità pregressa, quindi l'art. 134, comma 4-bis, dovrebbe essere esteso anche al <u>cedente</u> per le motivazioni che seguono: stando alle norme attualmente in vigore, se il <u>cedente</u> dovesse acquistare un nuovo veicolo avrebbe diritto alla stessa CU ed allo stesso pagellino della sinistrosità pregressa del veicolo venduto. Con la nuova norma, invece, nel caso in cui l'attestato del veicolo venduto risultasse <u>indenne da sinistri negli ultimi 5 anni</u>, dovrebbe trovare applicazione l'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ed il contratto sul nuovo veicolo andrebbe stipulato con la classe più favorevole presente nel nucleo familiare, anche perché se questa casistica non dovesse rientrare tra quelle previste dalla norma, il beneficio verrebbe solo rimandato all'anno successivo. <u>Un esempio per comprendere meglio, dato che la condizione vale anche per altre lettere dell'art. 7.:</u> Il Sig. Rossi trasferisce la proprietà del veicolo con cessione del contratto assicurativo al Sig. verde. Il Sig. Rossi sul veicolo venduto aveva una CU 7 ed un pagellino indenne da sinistri negli ultimi 5 anni. Nel nucleo familiare del Sig. Rossi un componente ha la CU 1. Il Sig. Rossi dopo qualche settimana acquista un nuovo veicolo. AL NUOVO CONTRATTO IN BASE A QUANTO DETTO PRECEDENTEMENTE DOVRA' ESSERE RICONOSCIUTA LA CLASSE CU 1 ed il pagellino tutto zero, poiché se così non dovesse essere i benefici verrebbero solo rimandati di un anno, considerato che l'anno successivo (se non ha causato sinistri nell'ultima annualità) il contratto avrà CU 6 e pagellino tutto 0, quindi avrebbe tutte le condizioni per beneficiare della classe più bassa. <u>SAREBBE PIU' GIUSTO CONSENTIRLO SUBITO, ALLA STIPULA DEL CONTRATTO, INCECE CHE AL RINNOVO DELL'ANNO SUCCESSIVO.</u> Il ragionamento va esteso alla maggior parte dei punti dell'articolo 7. Nel caso della lettera a), di veicolo precedentemente assicurato all'estero, se dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore risulta una storia assicurativa di 5 anni senza sinistri, l'assicurato ha diritto a vedersi riconosciuta la CU 9. Se questo signore dovesse avere una classe migliore all'interno del nucleo familiare - per quanto detto nel caso del <u>cedente</u> - dovrebbe venirgli riconosciuta DIRETTAMENTE sulla nuova polizza che si accinge a stipulare. Se la nuova norma non dovesse essere applicata a questo caso, nessuno potrebbe vietarlo l'anno successivo (sempre se non ha causato sinistri nell'ultimo anno), in cui il nuovo contratto avrà una CU 8 ed un pagellino tutto 0. Perché ritardare di un anno! Analoghe considerazioni valgono per la lettera b) – soprattutto - per la parte riguardante il veicolo "successivamente acquistato da altri soggetti già cointestatari del veicolo trasferito ad uno di essi", lettera c) al cedente la proprietà che successivamente acquista un nuovo veicolo, lettera d) al veicolo invenduto o ritrovato a seguito di furto, al nuovo veicolo acquistato alle condizioni previste dalla lettera e), stessi motivi per le lettera f), g). Quindi, alle lettere indicate dell'art. 7 del provvedimento Ivass n. 72 del 16 aprile 2018, va aggiunto il testo "fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private"</p>	<p>quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, CAP, laddove ne ricorrano i presupposti per la relativa applicabilità, per tutti i casi specifici previsti dalla disposizione IVASS.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Colgo l'occasione, sebbene non specificatamente richiamato dall'articolo 55-bis, comma 1 del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, per esprimere alcune osservazioni sull'attestato di rischio. Negli ultimi anni questa certificazione ha subito una costante regolamentazione (basti pensare all'attestato di rischio dinamico, all'aumento degli anni di osservazione, ecc.) che ha ampliato le informazioni in esso contenute, consentendo una più accurata valutazione del rischio. Tutto giusto, naturalmente, anche se si riscontra uno sbilanciamento di vantaggi che ha favorito le compagnie e trascurato i consumatori. <u>Uno strumento che riporta così tante informazioni</u> che incidono in modo profondo sul premio finale dovrebbe essere reso <u>facilmente consultabile all'assicurato</u>. E' pur vero che è prevista un'area personale dove ogni cittadino può accedere per visualizzare le proprie polizze, ma è altrettanto vero che non tutta la popolazione, soprattutto le persone anziane, che tra l'altro rappresentano una fetta consistente di assicurati, hanno poca dimestichezza col web, inoltre i contenuti in generale non sono così interessanti da spingere la restante parte della popolazione all'utilizzo di questo "prezioso" strumento. Considerata l'importanza di questa certificazione sarebbe meglio che la norma obbligasse le compagnie ad inviarlo in forma cartacea al domicilio del cliente, come avveniva in passato, in occasione dell'invio della lettera di avviso di scadenza contrattuale. Già "stranamente" questa lettera non indica il premio da pagare, il fatto che non informi nemmeno sulla situazione assicurativa è un po' eccessivo, anche perché quasi sempre vengono allegate informazioni pubblicitarie di ogni genere e quant'altro. Sarebbe più giusto includere informazioni più importanti per il cliente, quali la situazione assicurativa, considerato il fatto che in caso di errori, la risoluzione avverrebbe in tempi più brevi, e soprattutto prima della scadenza annua. Anche perché, da mia esperienza, gli errori capitano e pure spesso, e riuscire a farli correggere dopo aver cambiato compagnia diventa una vera e propria impresa. Nella mia esperienza, ad un assicurato è capitato che un originario errore sulla seconda annualità dell'attestato (riportava la voce N.A.) non sia mai stato corretto sebbene fosse stato subito segnalato, subendo enormi penalizzazioni in termini di premio per oltre 4 anni, poiché avendo cambiato compagnia, ognuna rimpallava la responsabilità sull'altra (entrambe dicevano che spettava all'altra correggere l'errore) e così è rimasta per anni. Per un altro assicurato, per la correzione di una lettera del codice fiscale ha dovuto attendere oltre un anno, quindi non ha potuto nemmeno cambiare compagnia, e così via. Per quanto detto, ritengo sia giusto che il cliente possa monitorare la propria situazione assicurativa come accadeva in passato ricevendo copia dell'attestato in forma cartacea al proprio domicilio in occasione della scadenza contrattuale. <u>Questa parte sull'attestato rappresenta solo una considerazione di carattere generale</u>, doverosa, considerato il contesto.</p>	
--	--	--	--	---	--

8	Generali Italia	Osservazioni generali		<p>Al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa sul mercato, si ritiene opportuno definire, agli effetti della stessa, i concetti di "nuova stipulazione" e "rinnovo", presenti nell'art.134 comma 4-bis del CAP.</p> <p>A rigore, infatti, secondo il comune significato giuridico per "rinnovo di contratti già stipulati" si intendere solo il rinnovo (necessariamente, stante il divieto di rinnovo tacito, rinnovo "espresso") dello stesso contratto tra le stesse parti.</p> <p>La stipulazione di un contratto con nuovo assicuratore (alle diverse condizioni proposte da questo) dovrebbe ricondursi piuttosto a "stipulazione di un nuovo contratto", traducendosi in una novazione sia soggettiva che oggettiva.</p> <p>In particolare, si chiede di confermare che la stipulazione di "nuovo contratto" sia riferibile a "ulteriore veicolo" come nella precedente formulazione dell'art.134, comma 4-bis del CAP.</p> <p>Qualora ai fini della presente normativa fosse da intendersi diversamente, si chiede di fornire indicazioni in merito.</p> <p>Si chiede conferma che la modifica del 134 comma 4-bis, anche al di là di una interpretazione strettamente letterale, debba intendersi nel senso di estendere i benefici della legge 40/2007 (c.d. Bersani) – che rimane invariata – anche in caso di veicoli appartenenti a tipologie diverse e che venga altresì esteso il beneficio anche in caso di rinnovo della polizza (compreso il caso di tipologie di veicolo diverse) a patto che l'attestato di rischio del veicolo beneficiante riporti almeno le ultime 5 annualità valorizzate senza sinistri in ATR.</p> <p>Si chiede inoltre conferma che, in tutti i casi in cui il requisito dei 5 anni senza sinistri in ATR sia condizione per usufruire del beneficio, la sopravvenienza di un sinistro tardivo venga così trattata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se sull'attestato di riferimento emerge un sinistro tardivo (il contratto passa ad esempio da CU=1 a CU=3) dovrà essere riclassificato dall'origine anche il contratto beneficiante tenendo conto che la classe di assegnazione iniziale sarebbe stata diversa (CU=3 invece di CU=1); - se sull'attestato beneficiante emerge un sinistro tardivo dovrà essere eliminato il beneficio del bonus familiare dall'origine in quanto non ci sarebbero stati i 5 anni senza sinistri quale presupposto base per l'applicazione dell'agevolazione. <p>Si richiede infine conferma che il perimetro di applicazione dell'art.134 comma 4 bis del CAP sia limitato – ferma l'estensione anche a veicoli appartenenti a tipologie diverse - alla forma tariffaria bonus/malus sia come attestato di rischio di riferimento, sia come contratto beneficiante.</p>	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti la norma primaria.</p> <p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti la norma primaria.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 2.</p> <p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti la norma primaria.</p>
9	Silvio Leonelli	Osservazioni generali		<p>Il D.L. 124/2019 non contiene modifiche all'art. 134, comma 4bis, del CAP</p> <p>Soltanto la Legge 157/2019 contiene modifiche all'art. 134 CAP per aver inserito, in sede di conversione, l'art. 55bis derivante da un emendamento posteriore al D.L. 124</p>	<p>Si ringrazia per il commento.</p> <p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo.</p>

10	SNA	Osservazioni generali	<p>In relazione allo Schema di Provvedimento IVASS in oggetto, che tocca temi di primaria rilevanza per la normativa primaria, nonché il futuro dell'intera categoria degli assicurati e degli Agenti di assicurazione, il Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione prende atto che il Provvedimento IVASS ha necessità di una tempestiva attuazione a disposizioni urgenti.</p> <p>Tuttavia lo SNA evidenzia all'IVASS la necessità di poter disporre di una equa proroga dei tempi delle Osservazioni al testo dell'Istituto, ritenendo oggettivamente insufficienti i 10 giorni concessi per poter esprimere compiutamente le proprie Osservazioni. Ciò premesso, trattandosi di Osservazioni che interessano questioni vitali per gli agenti di assicurazione, ritiene opportuno inviare le proprie prime Osservazioni al suddetto schema di Provvedimento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non si condivide il modus operandi secondo il quale viene omessa la valutazione di impatto, dato che in seguito al provvedimento si possono ipotizzare variazioni se non globali quantomeno nella distribuzione dei costi a carico dei consumatori, anche in riferimento a prevedibili maggiori oneri gestionali. 2. Potenziale pregiudizio economico in capo ai conducenti virtuosi, derivante dall'attribuzione massiva della prima classe di merito, in costanza di fabbisogno tariffario. 3. Potenziale discriminazione ai danni delle famiglie meno abbienti e quindi tendenzialmente con un parco veicoli meno nutrito da cui attingere classi, in una sorta di "tariffa sociale al contrario". 4. Prevedibile ulteriore ostacolo alla mobilità sociale legando anacronisticamente il merito all'appartenenza al nucleo familiare, a danno dei giovani costretti a spostarsi dalle famiglie di provenienza e dei moderni nuclei composti da single. 5. Marginalizzazione dell'analisi delle variabili di rischio, con conseguente appiattimento del merito su prime classi indefinite ed ereditate senza un percorso virtuoso. C'è da domandarsi se ciò corrisponda all'interesse dei consumatori così come configurato dal CdA o piuttosto come semplice limite alla concorrenza che ingessi il mercato compromettendo il sistema bonus/malus senza aver prima previsto un criterio sostitutivo pensato organicamente. 6. Differenziazione di disciplina con effetti potenzialmente discriminatori tra veicoli intestati a ditte individuali, che godrebbero dei benefici relativi alla nuova assegnazione di classe, rispetto ai mezzi intestati ad altre persone giuridiche. 	<p>Si ringrazia per il commento. Le osservazioni non richiedono modifiche al testo.</p>
-----------	------------	------------------------------	--	---

11	Vincenzo Piscitelli	Osservazioni generali		<p>Salve, in merito al contesto, sarebbe opportuno definire il significato che il legislatore ha inteso attribuire al termine, riportato all'articolo 134, comma4-bis, CAP, "componente stabilmente convivente", ovvero se sia necessario, al fine di usufruire della classe agevolata, un termine minimo di appartenenza al nucleo familiare (per esempio da un minimo di 180 giorni). La tal cosa sarebbe utile onde evitare fenomeni di passaggi tra nuclei al solo fine di ricevere un vantaggio per la classe di merito.</p> <p>Inoltre, visto che si tratta di un "bonus familiare" per quale motivo si parla di componente del nucleo senza specificare che debba esserci un rapporto di parentela (genitori/coniugi/figli) ?</p> <p>In diversi casi nello stato di famiglia tra i "componenti" vi sono anche persone che non hanno rapporti di parentela stretta (badante, nuore, generi, cugini, nipoti, persone entrate occasionalmente nel nucleo).</p> <p>Ovviamente, lo scopo dell'osservazione è finalizzato ad evitare un uso opportunistico che potrebbe trascendere lo spirito stesso della norma.</p> <p>A titolo di esempio:</p> <p>un soggetto A acquista una moto che dovrebbe assicurare in CU14, si inserisce nel nucleo di un soggetto B, che non ha rapporti di parentela con A, ed usufruisce della classe agevolata del soggetto B intestatario di un'auto in classe CU 01.</p> <p>Sperando di essere stato chiaro, porgo cordiali saluti.</p>	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
12	Intesa Sanpaolo Vita	Osservazioni generali		L'impatto della normativa, della nuova alimentazione della banca dati e i flussi di Ania e la nuova codificazione richiesta per identificare le nuove agevolazioni normative dei contratti ha risvolti tecnici ed applicativi ed espone le Compagnie a interventi in tempistiche assolutamente insufficienti che impongono, in una prima fase, una gestione manuale, in attesa dello sviluppo informatico stabile aumentando il rischio operativo.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo.

13	ACB	Osservazioni generali	<p>Come precisato da IVASS nella relazione che accompagna il Documento in oggetto, la finalità del Provvedimento è quello di rispondere all'esigenza normativa di dare tempestiva attuazione a disposizioni urgenti introdotte dal legislatore nazionale (<i>D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157 del 19 dicembre 2019</i>).</p> <p>Ciò premesso e considerando gli stretti margini di discrezionalità che IVASS gode in tale ambito, le presenti osservazioni si propongono quindi di suggerire solo alcune precisazioni.</p> <p>Innanzitutto è da segnalare come il testo dell'articolo 134, comma 4-bis, CAP, come recentemente novellato "<i>L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto</i>" riportato per illustrare le novità introdotte ai fini di maggiore chiarezza, risulta di difficile comprensione persino agli addetti ai lavori.</p> <p>Si auspica quindi che lo stesso possa venire riscritto in maniera intuitiva e più comprensibile, anche perché non coerente con il principio della personalizzazione tariffaria che, in un contesto di mutualità, premia ora i comportamenti individuali di guida virtuosa del singolo veicolo (già inquinati dal Decreto Bersani) che non dovrebbero risultare "replicabili" tout-court su altri soggetti ed altre tipologie di veicoli con diverse caratteristiche.</p> <p>Auspichiamo altresì che considerati i tempi molto stretti previsti per l'attuazione delle nuove disposizioni legislative, già peraltro prorogate al 16/2/2020, le modalità provvisorie che verranno attuate non comportino ulteriori criticità operative, che i Clienti saranno difficilmente inclini a sopportare, ormai abituati ad avere risposte quasi immediate dai propri interlocutori professionali.</p>	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.</p>
----	-----	-----------------------	---	--

14	ANIA	Premessa e Osservazioni Generali	<p>Premessa</p> <p>A seguito dell'introduzione del c.d. nuovo Bonus familiare (art. 134 comma 4 bis Codice delle Assicurazioni Private- CAP), lo schema di Provvedimento n. 1 del 2020 intende modificare, in conformità della novità legislativa, alcune delle disposizioni attuative IVASS in materia di attestazione dello stato del rischio, di classi di bonus/malus di Conversione Universale – CU, vale a dire quelle recate dal Provvedimento n. 72/2018 (Nuove regole di assegnazione della classe CU), nonché all'allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 35/2015 (tracciato record delle informazioni inviate obbligatoriamente dalle imprese alla Banca dati ATRC degli attestati di rischio gestita da Ania secondo le direttive ed il controllo dell'IVASS).</p> <p>È necessario ricordare in proposito che la disciplina attuativa su attestato di rischio e classi CU è recata anche da altre disposizioni regolamentari, ed in particolare dal Provvedimento n. 71/2018 di parziale modifica del Regolamento n. 9/2015, disposizioni con le quali l'Istituto ha realizzato la digitalizzazione e la cosiddetta gestione dinamica dell'attestato di rischio stesso.</p> <p>È pertanto probabile che, proprio in considerazione dell'assetto normativo e regolamentare di cui sopra, l'Istituto stesso abbia ritenuto di esplicitare che "La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione (n.d.r. n. 1/2020) non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti."</p> <p>Sulla base di quanto precede, quindi, l'Associazione formula alcune osservazioni di carattere generale inerenti alle nuove previsioni legislative sul Bonus familiare nonché osservazioni su profili regolamentari specifici attinenti alla complessiva disciplina sull'attestato di rischio e sulle classi di merito CU, anche se riferite a provvedimenti/regolamenti già esistenti.</p> <p>Osservazioni generali</p> <p>Come noto, il c.d. nuovo Bonus "familiare" è volto ad estendere il precedente beneficio del c.d. decreto "Bersani" anche ai casi di "rinnovo" di un contratto r.c. auto e anche per veicoli di diversa tipologia.</p> <p>A tale riguardo, l'Ania ha in più occasioni evidenziato che la novità legislativa, la cui entrata in vigore è stabilita a partire dal 16 febbraio 2020, oltre ad essere stata formulata in modo criptico, è stata pubblicata senza alcuna analisi preliminare di impatto oltre ad apparire priva di qualunque fondamento sotto il profilo tecnico assicurativo. Nel corso del confronto con i referenti Istituzionali, infatti, l'Associazione ha ampiamente segnalato che la norma è anche del tutto iniqua dal punto di vista sociale, avendo effetti redistributivi solo a livello del fabbisogno tariffario, effetti che potranno risultare svantaggiosi per i proprietari di un solo veicolo o di un minor numero di veicoli (presumibilmente i meno abbienti).</p> <p>Dal punto di vista giuridico, l'Associazione richiama l'attenzione sul fatto che il mercato assicurativo ritiene le nuove disposizioni, recate dall'art. 134, comma 4 bis del CAP, difficilmente armonizzabili all'interno del quadro normativo esistente che si fonda sull'effettiva responsabilizzazione dell'assicurato nella gestione del proprio rischio nella circolazione stradale, con particolare riferimento alla sua (effettiva) sinistrosità.</p>	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.</p>
----	------	---	---	--

				<p>La nuova norma, inoltre, essendo formulata in modo non facilmente intellegibile, ha sollevato anche notevoli incertezze, oltre che criticità sotto il profilo applicativo.</p> <p>In effetti, la miglior responsabilizzazione dell'utenza nella propria condotta di guida attraverso il controllo del fattore "sinistrosità" costituisce un principio che oggi informa in termini più generali l'assicurazione danni che non guarda solo al momento del risarcimento, ma soprattutto al momento dell'educazione dell'assicurato alla prevenzione e miglior gestione del proprio rischio. Tale principio ha da tempo trovato, proprio nell'assicurazione rc. auto, la sua primaria collocazione.</p> <p>L'andamento effettivo della sinistrosità esprime un principio di commisurazione del premio al merito (parimenti effettivo) dell'assicurato nella gestione del proprio veicolo ed è proprio, come più volte evidenziato dall'Ania nelle opportune sedi istituzionali, un punto focale della disciplina di legge, che richiederebbe di esser rivisto ed aggiornato al fine di adeguare il concetto di merito alle effettive dinamiche della moderna circolazione stradale.</p> <p>Conseguentemente, il rating dell'assicurato - inteso come il meccanismo della scala fondata su classi di merito -risulta effettivamente utile e affidabile se si fonda su un buon sistema di c.d. bonus malus; intendendosi per tale la formula tariffaria che a scadenza (anche in caso di cambio di compagnia) premi o penalizzazioni in ragione dell'effettivo compimento o meno di sinistri nel periodo di osservazione.</p> <p>È evidente che il sistema del bonus/malus necessita di una rivisitazione organica perché non più rispondente alla sua finalità originaria di premiare gli assicurati più meritevoli. Ma la nuova disposizione di cui all'art 134, comma 4 bis, porta con sé una reale criticità attuativa dovuta alla sua non chiara formulazione che si presta ad almeno quattro potenziali interpretazioni, ognuna delle quali solleva seri dubbi sotto il profilo tecnico-giuridico e tecnico-assicurativo, oltre che applicativo. In conclusione, tutte e quattro le letture sopra sommariamente descritte risultano insoddisfacenti e richiederebbero un intervento del Regolatore o di altra Autorità competente per chiarire quale debba essere la corretta interpretazione da dare alle disposizioni sul nuovo Bonus familiare per evitare il rischio di assistere a condotte del tutto diversificate, a seconda dell'attuazione che le imprese riterranno di dover dare in concreto, con criticabile gestione del beneficio in modo diverso da parte delle compagnie e ripercussioni sotto il profilo dei rapporti con l'utenza, della disciplina antitrust e dei rischi di censure in termini di elusione del disposto legislativo.</p> <p>Al riguardo, una siffatta eterogeneità applicativa inficerebbe la necessaria omogeneità negli adempimenti relativi alla trasmissione – obbligatoria per legge – degli attestati di rischio alla banca dati ATRC fra cui la gestione del codice identificativo univoco del rischio – IUR, della classe di merito CU e del pagellino di sinistrosità pregressa.</p> <p>Con riferimento alla tempistica di entrata in vigore dell'emanando Provvedimento IVASS attuativo del nuovo Bonus familiare, evidenziamo:</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>- le oggettive difficoltà applicative delle disposizioni in esame</p> <p>- i ridottissimi tempi consentiti alle imprese per presentare le osservazioni allo schema di Provvedimento e posto in pubblica consultazione</p> <p>- l'eventualità che gli esiti della consultazione e il conseguente Provvedimento che le recepisca, in tutto o in parte, vengano pubblicati a ridosso del 16 febbraio, termine previsto per l'attuazione della norma primaria.</p> <p>In considerazione di tutto quanto precede, si chiede all'IVASS di valutare un congruo termine di entrata in vigore del nuovo Provvedimento attuativo, che si propone non inferiore a 90 giorni dalla data di pubblicazione da parte dell'Istituto, per consentire di chiarire in modo compiuto - anche per altri profili non disciplinati dal Provvedimento in esame - il nuovo quadro regolamentare e ,comunque, per consentire alle imprese di implementare i processi assuntivi ed informatici necessari e dare corretta comunicazione alla propria struttura della distribuzione. Ciò anche per consentire alle imprese e ad ANIA i necessari interventi di implementazione della gestione banca dati ATRC degli attestati di rischio, secondo le nuove indicazioni che l'Istituto dovrà fornire.</p>	<p>Proposta non accolta, in quanto i termini di entrata in vigore delle disposizioni attuative IVASS non possono essere disallineati rispetto a quelli individuati dalla norma primaria.</p>
15	Credit Agricole Assicurazioni	Osservazioni generali		<p>Relativamente alla modifica del provvedimento 72, avrei alcune osservazioni da apportare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di un nuovo veicolo (nuovo acquisto) come deve essere gestito l'ATR? 2. In caso di sinistri tardivi registrati sull'ATRD, il cliente perde il beneficio relative alla classe CU acquisita? 3. A quali settori si applica la norma? 	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 2.</p>

16	Borgioli Sauro	Osservazioni generali		<p>Vi propongo di integrare/ implementare l'attestato di rischio attuale con l'aggiunta dell'elenco dei sinistri con responsabilità e la data di avvenimento e la compagnia che li ha gestiti sia che abbiano generato il malus sia quelli non ancora definiti che saranno pagati successivamente. Questo consente agli operatori di capire se la polizza è stata colpita da sinistro e verificare se ci sono errori nel pagellino e/o nello scatto del malus. Questa indicazione consentirebbe di verificare in caso di cambi di compagnia se ci sono sinistri che devono ancora essere presi in carico con l'attestato dinamico da poco introdotto. Sarebbe utile anche implementare le classi CU aggiungendo almeno 10/15 classi (esempio 1A, 1B, 1C ECC) sottoclassi inferiori alla prima che tante compagnie hanno adottato ma che sono difficili da mantenere all'assicurato in caso di cambio di compagnia mentre se fossero inserite nella tabella della CU sarebbero trasferibili nella nuova compagnia. Per quanto riguarda l'attestato familiare cercate per favore di dare indicazioni operative chiare e semplici affinché tutte le compagnie le applichino nello stesso modo senza creare problemi di incertezza di interpretazione della nuova norma tra i vari operatori /intermediari.</p>	<p>Si ringrazia per il commento. L'Istituto ne terrà eventualmente conto nell'ambito di future revisioni della materia.</p>
17	Cargeas Assicurazioni	134 CAP	4-bis	<p>L'articolo modificato recita "in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati". Si richiede allo spettabile istituto di vigilanza se l'articolo è applicabile unicamente al rinnovo con la medesima impresa che ha stipulato il contratto in scadenza.</p>	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.</p>

18	Nobis Filo diretto Assicurazioni	134 CAP	4-bis	<p>L'articolo 134, comma 4-bis in vigore fino al 15.02.2020:</p> <p>"4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto."</p> <p>Il nuovo articolo 134, comma 4-bis riporta:</p> <p>"L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto".</p> <p>Chiediamo conferma che il nuovo dispositivo normativo è da intendersi in sostituzione del precedente e che quindi introduce sia per la Bersani (attualmente in vigore) che per la Bersani familiare il vincolo dell'assenza di sinistri negli ultimi 5 anni per l'applicazione del beneficio.</p>	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
----	--	---------	-------	--	---

19	Nobis Filo diretto Assicurazioni	Art. 134 CAP	4-bis	Chiediamo conferma che la presenza anche di un solo sinistro paritario negli ultimi 5 anni, indipendentemente se abbia o meno concorso al malus, sia da considerarsi come sinistro presente nel periodo.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti la norma primaria.
20	Nobis Filo diretto Assicurazioni	Art. 134 CAP	4-bis	Chiediamo conferma che il recupero della classe CU, per veicoli di diversa tipologia, possa essere effettuato anche per veicoli assicurati con forma tariffaria di provenienza diversa da Bonus Malus.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti la norma primaria.
21	Nobis Filo diretto Assicurazioni	Art. 134 CAP	4-bis	Per la determinazione degli ultimi 5 anni senza sinistri, gli eventuali anni presenti nel pagellino e valorizzati con NA o ND, come sono da intendersi? Inoltre, per ultimi 5 anni, sono da intendersi consecutivi?	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.

22	Nobis Filo diretto Assicurazioni	Art. 134 CAP	4-bis	In caso di sinistro tardivo comunicato successivamente alla stipula del contratto che ha utilizzato il beneficio previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, il contratto dovrà essere riclassificato in corso di anno oppure dovrà essere ricalcolata la classe CU al primo rinnovo (annullando il beneficio di recupero della classe previsto dall'articolo 134, comma 4-bis)?	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria. Si veda la risoluzione al commento n. 2.
23	Nobis Filo diretto Assicurazioni	Art. 134 CAP	4-bis	L'Art. 8 comma 2 del REGOLAMENTO N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 riporta: In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Chiediamo conferma che tale regola debba essere estesa anche a veicoli di diversa tipologia	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
24	Nobis Filo diretto Assicurazioni	Art. 134 CAP	4-bis	La condizione di "assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio" fa riferimento a colui che chiede di ereditare la CU o a colui che la concede?	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
25	Nobis Filo diretto Assicurazioni	Art. 134 CAP	4-bis	Si chiede conferma che il beneficio risultante dal recupero della classe di merito, anche in caso di rinnovo di contratti già stipulati, sia previsto una sola volta per un medesimo veicolo.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
26	SNA	Art. 134 CAP	4-bis	A fronte delle novità introdotte al testo dell'art. 134, comma 4-bis, CAP, chiediamo cosa si intenda per "assenza di sinistri", ossia se la valorizzazione di cinque annualità "pulite e leggibili", oppure anche le annualità classificate come "NA".	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.

27	Salvatore Mangone	Art. 134 CAP	c. 4-bis	Rispetto a come novellato al punto 2 della relazione allegata allo schema di regolamento il testo "acquistato dalla persona fisica" più attinente alla legge Bersani andrebbe sostituito con "di proprietà della persona fisica" più attinente alla nuova formulazione. In sostanza il testo dell'art. 134, comma 4-bis diventa: <i>"L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, di proprietà dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto"</i>	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
28	AXA Italia	Art. 55-bis	c.2	La norma va applicata ai soli rinnovi in senso stretto, cioè alle polizze in portafoglio delle Compagnie od anche alle nuove polizze qualora l'assicurato non fosse già cliente della Compagnia?	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
29	AXA Italia	Art. 55-bis	c.2	In caso di aggravio tardivo su un attestato che è stato utilizzato per l'agevolazione vengono penalizzati alla scadenza anche tutti gli altri attestati che nel frattempo hanno fruito del beneficio.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
30	AXA Italia	Art. 55-bis	c.2	La classe si può ereditare da tutti i tipi di veicolo ma si applica alle sole formule Bonus malus o a tutti i veicoli assicurati con formule non Bonus malus o equiparate?	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
31	AXA Italia	Art. 55-bis	c.2	L'attestato del cedente può essere utilizzato, anche se la polizza non è in vigore, per tutta la durata della sua validità (5 anni)?	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.

32	ANIA	Osservazioni specifiche	<p>Con riferimento a singoli profili attuativi, si rileva la necessità di chiarimenti/interventi da parte di questo Istituto per quanto riguarda le sotto riportate fattispecie: A) Si chiede conferma delle seguenti modalità di gestione del codice IUR e del pagellino di sinistrosità pregressa:</p> <p>A.1) contratto già esistente che si rinnova: il beneficiario acquisisce la classe di Bonus familiare, il contratto rinnovato mantiene lo IUR ed il pagellino del contratto già esistente (in altre parole non si cambia IUR e pagellino). Al riguardo, l'Istituto si è già espresso favorevolmente nella risposta all'interpello Ania del 18/12/2019.</p> <p>A.2) contratto di nuova stipulazione: il beneficiario acquisisce la classe di Bonus familiare, al nuovo contratto si assegna nuovo IUR e il pagellino reca la dicitura NA in tutti gli anni indicati (non si utilizza invece il codice IUR ed il pagellino del contratto da cui si ricava la classe di Bonus). Al riguardo, questa è stata la costante indicazione IVASS nei casi di beneficio Bersani per contratti di nuova stipulazione.</p> <p>B) Nei due casi suddetti, si segnala che occorre un intervento dell'Istituto sulle regole di gestione dei codici attualmente impiegati nel tracciato record di trasmissione dati alla banca dati ATRC degli attestati di rischio per gestire l'applicazione dei "benefici di legge" ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis CAP, come recentemente modificato. In particolare, occorre introdurre uno o più nuovi codici per gestire adeguatamente le diverse situazioni.</p> <p>C) Con riferimento alle modifiche recate dallo schema di Provvedimento n. 1/2020 in consultazione all'Allegato tecnico del provvedimento n. 35 IVASS, che disciplina il tracciato record della banca dati ATRC, si rileva che l'Istituto ha effettuato l'eliminazione del riferimento al decreto Bersani. Segnaliamo la necessità di un'analisi più completa per individuare e verificare tutte le modifiche necessarie nella gestione di detta banca dati ATRC nel nuovo contesto normativo.</p> <p>D) Occorre un chiarimento sulla sorte del beneficio derivante dal Bonus familiare in caso di sinistro "tardivo". La situazione è la seguente: l'attestato di rischio di colui che chiede il Bonus familiare, all'atto della richiesta, risulta privo di sinistri, con conseguente fruizione del beneficio di legge, anche se in realtà il richiedente ha un sinistro con responsabilità accaduto/pagato in prossimità della scadenza del contratto precedente (c.d. sinistro tardivo) che non risulta ancora registrato nell'attestato di rischio. Questo sinistro tardivo, alla scadenza del contratto che ha beneficiato del Bonus familiare, fa scattare il malus a posteriori (Provvedimento IVASS n. 71/2028). Si chiede di confermare che, in presenza di sinistro "tardivo", il soggetto che ha usufruito del Bonus familiare perda anche il beneficio di legge acquisito, perché l'attestato di rischio era solo apparentemente esente da sinistrosità nell'ultimo quinquennio.</p>	<p>Si ringrazia per i commenti.</p> <p>A.1) Si conferma quanto rappresentato con riguardo allo IUR. Si veda anche l'articolo 7 comma 3 del Provvedimento 72/2018 come modificato dal Provvedimento in oggetto in cui è richiesto di mantenere la sinistrosità pregressa nell'attestato di rischio nei casi di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del CAP.</p> <p>A.2) L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>B) Si ringrazia per il commento. L'Istituto ne terrà eventualmente conto nell'ambito di future revisioni della materia.</p> <p>C) Si ringrazia per il commento. L'Istituto ne terrà eventualmente conto nell'ambito di future revisioni della materia.</p> <p>D) L'osservazione non richiede modifiche al testo. Si veda la risoluzione al commento n. 2.</p>
----	------	-------------------------	---	---

				E) Posto che la ratio del sistema bonus /malus è quella di concedere un beneficio ai soggetti che attuano comportamenti virtuosi alla guida e di penalizzare coloro che determinano sinistri, e che per fruire del Bonus familiare, l'attestato deve essere privo di sinistri negli ultimi 5 anni, ragionando per analogia ci si chiede se, nell'ipotesi che uno dei membri della famiglia che usufruisce del nuovo beneficio di legge causi un sinistro, il malus scatti per l'intera famiglia. Solo in tal caso, infatti, il meccanismo introdotto dal legislatore potrebbe ancora configurare un sistema di incentivi/penalizzazioni - seppur a livello di nucleo familiare -da inquadarsi nell'art. 133 del CAP che ha stabilito l'obbligo di bonus/malus a fini di prevenzione della sinistrosità per i veicoli individuati dall'IVASS con proprio regolamento. Norma che – ad oggi - non ci risulta ancora formalmente abrogata.	E) L'osservazione non richiede modifiche al testo in quanto non attinente alle disposizioni IVASS oggetto di consultazione
33	Groupama Assicurazioni	Art. 1	c. 1	La modifica proposta andrebbe ad aggiungere una informazione che fino ad oggi non è stata necessaria in quanto disciplina di fonte primaria.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo.
34	Silvio Leonelli	Art. 1	c. 1	Per maggiore chiarezza conviene aggiungere "In questi casi non viene riportata alcuna sinistrosità pregressa, come precisato anche dal comma 3 dell'art. 7"	Proposta non accolta.
35	Groupama Assicurazioni	Art. 1	c. 2	La modifica proposta andrebbe ad aggiungere una informazione che fino ad oggi non è stata necessaria in quanto disciplina di fonte primaria.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo.
36	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia e Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia	Art. 1	c.2	In caso di "rinnovo" del contratto assicurativo, se l'assicurato assicura il veicolo senza richiedere l'applicazione del beneficio del c.d. nuovo Bonus familiare previsto dall'art. 134 comma 4-bis del CAP, si chiede di specificare come gestire eventuali richieste tardive di applicazione del suddetto Bonus e se dovrà essere prevista o meno la possibilità di riclassificare il contratto già stipulato. A questo proposito, si propone di definire un limite temporale massimo entro cui l'assicurato potrà utilizzare "a rinnovo" una classe di merito più favorevole. In considerazione dell'obbligo in capo alle Compagnie di aggiornamento della Banca Dati degli Attestati di Rischio previsto dall'art. 5 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9/2015, si suggerisce di permettere l'accoglimento delle sole richieste tardive ricevute entro la data di consegna dell'attestato di rischio all'avente diritto (almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto). Le richieste pervenute successivamente potranno essere gestite dalle Compagnie in occasione del successivo rinnovo contrattuale.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.

37	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia e Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia	Art. 1	c. 2	<p>Si chiede di chiarire come le Compagnie dovranno gestire il caso in cui l'attestato di rischio di un assicurato, beneficiario "a rinnovo" di una classe di merito più favorevole, venga penalizzato da un sinistro tardivo che, di fatto, farebbe perdere il requisito di assenza di sinistrosità negli ultimi cinque anni necessario per utilizzare la classe di merito di un altro veicolo. Allo stesso modo, un assicurato, a seguito di riscatto di un sinistro, potrebbe avere diritto al beneficio di una classe di merito più favorevole che, all'atto del "rinnovo", non viene riconosciuta in quanto l'attestato di rischio non risulta esente da sinistri negli ultimi cinque anni.</p> <p>A questo proposito, si suggerisce che le Compagnie provvedano ad assegnare una nuova classe di merito alla scadenza dell'annualità in corso, sulla base della situazione di rischio effettivamente verificata al momento del rinnovo successivo.</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Si veda la risoluzione al commento n. 2.
38	Groupama Assicurazioni	Art. 1	c.3	<p>La modifica proposta modificherebbe totalmente la attuale disciplina della Legge Bersani imponendo la stessa regolamentazione anche ai casi che ad oggi ne sono giustamente esclusi.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda risoluzione al commento n. 6 C).</p>
39	Verti Assicurazioni	Art. 1	c. 3	<p>Il comma 3 estende le agevolazioni previste dalla nuova formulazione dell'articolo 134 comma 4-bis del CAP, in merito a veicoli di differente tipologia, anche in caso di alienazione del veicolo assicurato e non solo in caso di acquisto di un ulteriore veicolo da parte dello stesso soggetto o di familiare stabilmente convivente del suo nucleo familiare.</p> <p>Tale ampliamento del perimetro di applicazione non parrebbe in linea con il tenore della formulazione dell'articolo 134 comma 4-bis del CAP che sembrerebbe, invece, riferirsi all'acquisto di un (nuovo) ulteriore veicolo.</p> <p>Si propone, pertanto, di eliminare l'intero comma.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda risoluzione al commento n. 6 C).</p>
40	Silvio Leonelli	Art. 1	c. 3	<p>La novazione della Legge 157, cioè il novellato comma 4-bis dell'art. 134 CAP, estende la legge 40/2007 (cd. Legge Bersani) ai veicoli di nuova proprietà ed ai rinnovi anche se di diversa tipologia/categoria del veicolo di riferimento.</p> <p>Non riteniamo necessario estendere questi principi a tutte le regole evolutive del comma 2, dalla lettera a) alla lettera m). Per esempio sarà necessario precisare che, in caso di trasferimento di proprietà tra famigliari dell'unico veicolo presente in famiglia, non ci sarà più un veicolo di riferimento da cui "ripetere" la classe.</p> <p>E comunque una cosa sono le regole evolutive e altro è il regime Bersani.</p> <p>Anche perché sappiamo tutti, e la stampa ne ha scritto ampiamente, che qualsiasi riduzione di prezzo avrà ripercussioni sulla collettività intera.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda risoluzione al commento n. 6 C).</p>
41	AXA Italia	Art. 1	c.3	<p>In caso di nuova polizza che fruisce dell'agevolazione per nuova immatricolazione o voltura al PRA, viene prelevata solo la classe o anche l'intera sinistrosità pregressa del cedente?</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Si veda anche l'articolo 7 comma 3 del Provvedimento 72/2018 come modificato dal Provvedimento in oggetto.

42	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia e Zurich Insurance Company ltd Rappresentanza Generale per l'Italia	Art. 1	c.3	<p>Si ritiene che l'estensione alle "categorie diverse" di veicoli anche per le fattispecie previste dal comma 2 dell'art.7 del Provvedimento IVASS n. 72/2018 vada oltre al dettato della normativa primaria.</p> <p>Difatti, le regole di mantenimento della CU previste all'art. 7, comma 2 del Provvedimento n. 72/2018 non fanno riferimento, in tutti i casi, al requisito della convivenza stabile nel medesimo nucleo familiare; pertanto, la modifica apportata andrebbe ad estendere il beneficio del c.d. nuovo Bonus familiare a categorie di soggetti non previsti dall'art. 134, comma 4-bis del CAP.</p> <p>Si cita, a titolo esemplificativo, il caso del passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi (lettera b), comma 2, art. 7) con riferimento al quale non rileva il tema della convivenza nello stesso nucleo familiare.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda risoluzione al commento n. 6 C).</p>
-----------	--	---------------	------------	---	--

43	Salvatore Mangone	Art. 1	c. 3	<p>Per quanto illustrato nelle osservazioni generali alle lettere elencate dell'art. 7 del provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 andrebbe aggiunto il testo "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private". A tal proposito l'art. 1 dello schema di regolamento andrebbe ampliato/modificato per includere queste nuove situazioni:</p> <p>Lettera a) Per i casi Pregressa, secondo i criteri di cui alla tabella 1, considerando la 14° come classe di ingresso fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private. Alla classe CU 14; Osservo, inoltre, che in realtà la tabella non è la 1 ma la 2.</p> <p>Lettera b) nel caso di veicolo acquistato successivamente dagli altri soggetti già cointestatarî per i motivi spiegati nelle osservazioni generali (se il pagellino del veicolo che viene trasferito da una pluralità di proprietari ad uno di essi è indenne da sinistri) può essere applicato quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private.</p> <p>Lettera c) Il cedente la proprietà può conservare la CU anche su un veicolo acquistato successivamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private.</p> <p>Lettera d) qualora sia stata trasferita ritrovamento, al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private.</p> <p>Lettera e) Nel caso in cui il proprietario di un veicolo al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private</p> <p>Lettera f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso, fatto salvo quanto previsto</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda risoluzione al commento n. 6 C).</p>
-----------	--------------------------	---------------	-------------	---	--

				<p>dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private presente provvedimento.</p> <p>Lettera g) nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi;</p> <p>Lettera i) come ampiamente illustrato nelle osservazioni generali: nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 4-bis del codice delle assicurazioni private.</p>	
--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

44	<p>Gruppo Itas</p> <p>Mutua Assicurazioni</p>	Art. 1	c. 3	<p>Non si comprende la portata di questa modifica al comma 2 dell'articolo 7 del Provvedimento IVASS 72/2018.</p> <p>La previsione di aggiungere nella premessa di tale comma, "..... o a categorie diverse" produrrebbe come conseguenza l'applicabilità anche a categorie di veicoli diverse fra loro il mantenimento della classe CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, per tutte le casistiche individuate al comma medesimo, che non disciplina la fattispecie del "bonus familiare", eccedendo di fatto alla norma primaria che ha disposto l'applicazione di questi benefici solo nel caso di " di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati,, relativi a un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare,"</p> <p>Es:</p> <p>Lettera b)</p> <p>Con la modifica proposta, se A e B sono cointestatari di un' autovettura e la vendono B potrebbe utilizzare Cu e pagellino su un motociclo comprato successivamente</p> <p>Lettera c)</p> <p>Con la modifica proposta, se la moglie vende un'autovettura e il marito compra un motociclo potrebbe utilizzare CU e pagellino maturato dall'autovettura</p> <p>Lettera e)</p> <p>Con la modifica proposta, nel caso di vendita / demolizione / conto vendita ecc di un autovettura , la Cu e pagellino sono utilizzabili se lo stesso proprietario compra un autocarro</p> <p>Lettera g)</p> <p>Con la modifica proposta, se viene venduta un'autovettura intestata a portatore di handicap e il conducente abituale di quell'autovettura si compra un autocarro può usare CU e pagellino di sinistrosità dell'autovettura venduta</p> <p>Presumiamo che lo scopo della modifica non sia quello di allargare il mantenimento CU /pagellino tra settori diversi ma quello di permettere il mantenimento della CU per il solo caso di ulteriore veicolo.</p> <p>Pertanto non si comprende la necessità di integrare il comma come sopra precisato, tenuto conto che con le modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Provvedimento IVASS 72/2018,</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda risoluzione al commento n. 6 C).</p>
----	---	--------	------	--	--

				<p>le previsioni in deroga alla norma generale in ipotesi di accesso al "bonus familiare risultano già rese coerenti con il nuovo dettato normativo.</p> <p>Si segnala inoltre che al successivo comma 4, viene prevista la modifica della lettera i) del comma 2 dell'articolo 7 del Provvedimento IVASS 72/2018, che si ritiene essere l'unica casistica dove è normato l'accesso al c.d. "decreto Bersani".</p> <p>Si propone pertanto la soppressione del comma 3.</p>	
45	Gruppo Reale Mutua	Art.1	c. 3	<p>Il comma 2 dell'art 7 del provvedimento n. 72, disciplina i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio; si tratta di casi distinti dall'applicazione sia della Legge n. 40/2008 (citata al successivo comma 3 dell'art. 7) sia dall'art. 134, comma 4-bis CAP così come modificato dalla L. n. 157/2019. L'estensione dell'applicazione del citato comma 2 anche a situazioni relative a veicoli "di categorie diverse" non costituisce pertanto un adeguamento del Provvedimento n. 72 alla previsione della norma primaria di nuova introduzione ma allargherebbe le casistiche di conservazione della classe CU anche a veicoli di categorie diverse. Si richiede pertanto l'eliminazione di tale disposizione.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si veda risoluzione al commento n. 6 C).</p>
46	Groupama Assicurazioni	Art.1	c. 4	<p>La modifica proposta modificherebbe totalmente la attuale disciplina della Legge Bersani permettendo l'applicazione nel caso di specie anche ai casi di rinnovo.</p>	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.</p>
47	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia e Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia	Art. 1	c. 5	<p>Con riferimento ai casi di nuova stipulazione di contratti di assicurazione per veicoli di prima immatricolazione, voltura al PRA o prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, si chiede conferma che la tabella di sinistrosità dell'attestato di rischio continuerà ad essere valorizzata con N.A. (<i>Non Assicurato</i>) in quanto sul veicolo che si sta assicurando non è presente una pregressa sinistrosità.</p> <p>L'assicurato beneficerà pertanto della sola classe di merito assegnata all'ulteriore veicolo di sua proprietà o di proprietà di un suo familiare convivente.</p>	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo. Si veda la risoluzione al commento n. 41.</p>
48	Silvio Leonelli	Art. 1	c. 5	<p>Per evitare equivoci, cioè che la norma venga interpretata nel senso di "ripetere" sempre l'attestato del veicolo di riferimento, sarà necessario aggiungere "salvo che si tratti di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA o di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli ; in questi casi non viene conservata alcuna sinistrosità pregressa", proprio perché il nuovo veicolo non possiede storicità.</p>	<p>Proposta non accolta.</p>

49	Groupama Assicurazioni	Art. 1	c. 5	La modifica proposta modificherebbe totalmente la attuale disciplina della Legge Bersani permettendo l'applicazione nel caso di specie anche ai casi di rinnovo.	Le osservazioni non richiedono modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti alla norma primaria.
50	Gruppo Unipol	Art. 1	c. 5	<p>La formulazione del nuovo comma 3 dell'art. 7 del Provvedimento IVASS del 16 aprile 2018 (così come modificato dall'art. 1, co. 5 del documento in consultazione) pone dei problemi di tipo interpretativo, con possibili ricadute operative, con riferimento alla corretta definizione della sinistrosità dell'attestato di rischio del veicolo che ha usufruito della disciplina di miglior favore del nuovo articolo 134, comma 4-bis del CAP, nel caso di nuovo contratto e nel caso di rinnovo di contratti già stipulati.</p> <p>Per agevolare quindi gli operatori del mercato, si propone la seguente riformulazione dell'art. 1, co. 5 del documento in consultazione:</p> <p>5. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito: "In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni per il rinnovo di un contratto già stipulato la sinistrosità pregressa del veicolo già assicurato è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.</p> <p>In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni a un nuovo contratto, allo stesso non viene applicata la sinistrosità pregressa del veicolo di riferimento</p>	Proposta non accolta. La disposizione, attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.

51	Gruppo Unipol	Art. 1	c. 5	<p>La formulazione del nuovo comma 3 dell'art. 7 del Provvedimento IVASS del 16 aprile 2018 (così come modificato dall'art. 1, co. 5 del documento in consultazione) pone dei problemi di tipo interpretativo, con possibili ricadute operative, con riferimento alla corretta definizione della sinistrosità dell'attestato di rischio del veicolo che ha usufruito della disciplina di miglior favore del nuovo articolo 134, comma 4-bis del CAP, nel caso di nuovo contratto e nel caso di rinnovo di contratti già stipulati.</p> <p>Per agevolare quindi gli operatori del mercato, si propone la seguente riformulazione dell'art. 1, co. 5 del documento in consultazione:</p> <p>5. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito: "In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni per il rinnovo di un contratto già stipulato la sinistrosità pregressa del veicolo già assicurato è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.</p> <p>In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni a un nuovo contratto, allo stesso non viene applicata la sinistrosità pregressa del veicolo di riferimento." Si propone, pertanto, di sostituire alla locuzione <<o a categorie diverse>>, la seguente <<o, nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dall'art. 134 comma 4-bis del CAP, a categorie diverse>>.</p>	<p>Proposta non accolta. La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.</p>
52	Admiral	Art. 1	c.5	<p>La sostituzione del comma 3 dell'articolo nella sua interezza crea il dubbio che anche in caso di acquisto di un nuovo veicolo vada riportata la sinistrosità pregressa del veicolo che cede la classe. Si chiede all'Autorità di distinguere nel dettaglio le due fattispecie chiarendo come vada gestito il pagellino delle sinistrosità.</p>	<p>Proposta non accolta. La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.</p>
53	Generali Italia	Art. 1	c. 5	<p>Si chiede che venga specificato che in caso di applicazione della norma per un "ulteriore veicolo" (estesa anche a tipologie diverse) la sinistrosità pregressa continui a non essere conservata, come avviene oggi.</p> <p>Si chiede pertanto che la conservazione della sinistrosità pregressa valga soltanto per i contratti che usufruiscono del beneficio a rinnovo (per cui si provvederà solo a variare la classe di assegnazione, mantenendo la sinistrosità fino ad allora maturata).</p> <p>Si richiede di modificare di conseguenza la nuova formulazione proposta dell'art.7 comma 3 del Provvedimento 72/2018.</p>	<p>Proposta non accolta. La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.</p>

54	ACB	Art. 1	c. 5	<p>In riferimento alla disposizione in commento si ritiene che la formulazione come proposta sia poco chiara e potrebbe inficiare la finalità della normativa primaria, cioè di agevolare le famiglie in materia di RC auto, con il rischio di comportare, come già avvenuto in passato, da un lato la riduzione del volume dei premi incassati dalle Compagnie per effetto dei vantaggi concessi ad una platea più ampia di assicurati e dall'altro aumenti tariffari a danno dei conducenti più virtuosi. Nel contempo a carico degli intermediari e delle Compagnie resterebbe il peso non solo in termini di tempo necessario all'operatività (preventivazione, sostituzioni di contratti in corso d'anno, acquisizione di documentazione e conseguenti necessarie verifiche, dilatazione dei tempi di autorizzazione alle emissioni da parte degli uffici assuntivi) ma anche di maggiori costi di gestione, con il rischio che anche questi ultimi possano alla fine venire "scaricati" sul cliente finale per mitigare la riduzione dei margini. Nello specifico la disposizione in commento andrebbe a modificare l'art. 7, comma 3 del Provvedimento IVASS 72/2018 secondo cui "la sinistrosità pregressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "Legge Bersani")". La nuova disposizione invece stabilisce che "in caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio". A nostro parere la disposizione in commento dovrebbe specificare che la sinistrosità indicata nell'attestato di rischio si riferisce esclusivamente al singolo proprietario del veicolo; tale precisazione consentirebbe una migliore tenuta tariffaria e un corretto adeguamento delle tariffe su tutta la platea degli assicurandi.</p>	<p>Proposta non accolta. La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.</p>
55	Gruppo Reale Mutua	Art. 1	c. 5	<p>Si osserva che la nuova disciplina oltre ad estendere l'applicabilità della previgente normativa anche ai rinnovi di contratti già stipulati (per i quali, correttamente, si introduce la disposizione che prevede la conservazione della sinistrosità pregressa maturata prima dell'applicazione del beneficio), continua a trovare applicazione anche in caso di prima assicurazione di un veicolo dopo immatricolazione o voltura al PRA (caso nel quale, il nuovo contratto non conserva la sinistrosità pregressa, maturata sul veicolo collegato). Si propone quindi di disciplinare separatamente le fattispecie di applicazione del beneficio in oggetto distinguendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratti emessi dopo prima immatricolazione o voltura, per i quali continua ad applicarsi la regola secondo cui non si conserva la sinistrosità pregressa; - riconoscimento del beneficio al rinnovo di contratti già stipulati, per i quali viene conservata la sinistrosità pregressa maturata nelle annualità precedenti 	<p>Proposta non accolta. La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.</p>

56	Verti Assicurazioni	Art. 1	c. 5	<p>La sostituzione del comma 3 dell'articolo 7 del Provvedimento IVASS 72/2018 con quanto riportato nel Provvedimento in pubblica consultazione parrebbe consentire il mantenimento della tabella di sinistrosità pregressa anche in caso di applicazione dell'agevolazione a contratti di nuova stipulazione, per veicoli di nuova immatricolazione o di nuovo acquisto, da parte del medesimo soggetto o di familiare stabilmente convivente (c.d. Bersani).</p> <p>Tale previsione sembrerebbe estendere l'attuazione dell'art.134, comma 4-bis, del CAP, prevedendo il mantenimento della sinistrosità pregressa rispetto ai nuovi contratti, e, quindi, non delimitandosi all'attuazione del beneficio relativo all'attribuzione della classe di merito più favorevole a cui sembrerebbe, invece, tendere la norma primaria.</p> <p>Nel rispetto del potere regolamentare, attribuito a codesta Autorità ai sensi dell'art. 191 del CAP, finalizzato all'attuazione delle norme contenute nel medesimo CAP, si propone, pertanto, di delimitare l'attuazione del beneficio di cui all'articolo 134, comma 4-bis del CAP, alla sola classe di merito, in linea con il tenore della norma primaria. Si propone, quindi, di mantenere la formulazione già presente per i casi di acquisto di un ulteriore veicolo in applicazione del c.d. Decreto Bersani ("La sinistrosità pregressa non viene conservata...") e di inserire l'indicazione del mantenimento della sinistrosità pregressa esistente sulla polizza agevolata, in caso di applicazione dei benefici previsti dalla nuova formulazione dell'articolo 134 comma 4-bis del CAP, all'atto del rinnovo di contratto già stipulato.</p>	<p>Proposta non accolta. La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.</p>
57	Gruppo ITAS Mutua Assicurazioni	Art. 1	c. 5	<p>Si propone di riformulare il testo conformemente a quanto rappresentato al punto 2. dell'allegato alla lettera del 22/01/2020 di codesto Istituto in riscontro alla nota ANIA del 18/12/2019 precisando che la sinistrosità pregressa dovrà essere riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio solo nel caso di rinnovo di una copertura già in essere.</p> <p>Si suggerisce pertanto la seguente formulazione:</p> <p>"In tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, in applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio."</p>	<p>Proposta non accolta. La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio, in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.</p>

58	Cargeas Assicurazioni	Art. 1	c. 5	Il comma 3 dell'articolo 7 del provv. 72 è così sostituito: <i>“In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.”</i> Così formulato, il comma (e la relativa modifica all'art. 134, comma 4 bis del CDA) dispone di riportare la sinistrosità pregressa nella relativa tabella dell'attestato di rischio anche nei casi regolamentati dal decreto bersani (per esempio: autovettura che usufruisce della classe cu di altra autovettura), per il quale attualmente non si recupera anche la sinistrosità e la presenza di eventuali anni compilati a N.A. Si richiede allo spettabile istituto di vigilanza un chiarimento in merito.	Proposta non accolta. La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.
59	SNA	Art. 1	c. 5	In virtù del fatto che il novellato art.7 comma 3 del Provvedimento IVASS n.72 <i>“la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio”</i> , chiediamo di chiarire esplicitamente a quale sinistrosità si faccia riferimento in caso di contratto per veicolo nuovo e in caso di rinnovo di contratto in corso.	La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.
60	Intesa SanPaolo Vita	Art. 1	c. 5	<p>Si chiede un chiarimento in merito al nuovo dettato della norma che dispone di riportare la sinistrosità pregressa nei casi di applicazione dell'art.134, comma 4 bis:</p> <p><i>“In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.”</i></p> <p>Si evidenzia che l'art.7, comma 3, del Provvedimento IVASS n.72 oggetto della presente consultazione, in applicazione della Legge 40/2007 (c.d. “Legge Bersani”) disciplina l’attribuzione della classe CU per i soli casi di prima assicurazione (immatricolazione o voltura) e prevede di non conservare la sinistrosità pregressa.</p> <p>Si chiede di chiarire come interpretare le due norme apparentemente contraddittorie.</p> <p>Nel caso in cui si confermi l’applicazione delle previsioni dettate dalla “Legge Bersani”, si chiede di chiarire che la sinistrosità pregressa non vada riportata in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto.</p> <p>Si chiede inoltre di introdurre una diversa classificazione che permetta di distinguere tra rinnovi e prima assicurazione.</p>	<p>La disposizione attiene alle modalità di compilazione dell'attestato sullo stato del rischio, in coerenza con la norma primaria di cui all'articolo 134, comma 4-bis, CAP.</p> <p>L’osservazione non richiede modifiche al testo dell'allegato 1, che si limita all’individuazione del “Codice legge” con indicazione se l’attestato è stato emesso usufruendo di un beneficio di legge. Si terrà conto della richiesta per individuare nuovi codici specifici con la modifica del documento tecnico “Domini ed Esempi”.</p>

61	Generali Italia	Art. 2	Allegato 1 SITA – ATRC	<p>Richiediamo di identificare le casistiche di cui all'art. 134 comma 4 bis del CAP utilizzando 4 valori per i flussi informatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Valore "0" se il contratto non beneficia di una classe "agevolata" ○ Valore "1" se il contratto beneficia di una classe "agevolata" per un ulteriore veicolo della stessa tipologia ("vecchio" Bersani) ○ Valore "2" se il contratto beneficia di una classe "agevolata" per un ulteriore veicolo di diversa tipologia ○ Valore "3" se il contratto beneficia di una classe "agevolata" in caso di rinnovo 	<p>Si ringrazia per il commento. L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'Istituto ne terrà eventualmente conto nell'ambito di future revisioni della materia.</p>
62	Salvatore Mangone	Art. 2	Allegato 1 Nota 1 (informazioni contenute)	<p>Considerazione analoga va fatta per l'allegato 1 dello schema di regolamento in merito al testo (Nota 1) da includere nell'attestato di rischio per evidenziare che l'assicurato ha beneficiato della classe di merito di un altro contratto. Lo schema prevede che sull'attestato venga riportata la precisazione indicata nella Nota 1. Come ampiamente descritto nelle osservazioni generali il testo "di un precedente contratto" andrebbe sostituito con "di un altro contratto", mentre invece la parte "acquistato dallo stesso proprietario" diventa "di proprietà della stessa persona fisica". Alla luce di quanto detto la precisazione descritta nella nota 1 dello schema di regolamento diventa: "La presente attestazione dello stato di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un altro contratto, a favore di un ulteriore veicolo di proprietà della stessa persona fisica o da un suo familiare convivente (art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni)".</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il testo dell'allegato è stato conseguentemente modificato.</p>

63	IntesaSanpaoloVita	Art. 2	Allegato 1	<p>Si chiede di poter differenziare le casistiche tra contratti emessi per la prima volta e contratti emessi in rinnovo con le agevolazioni previste dall'applicazione dell'art.134, comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni Private per poter conservare la storia assicurativa del cliente e mantenere un corretto monitoraggio del portafoglio.</p> <p>Pertanto, si suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenere lo stesso codice "1" per riferirsi ai Bonus previsti dall'art. 134, comma 4 bis nuovo testo relativi alla stipulazione di nuovi contratti su veicoli assicurati per la prima volta (nuovo IUR e ATR con il pagellino valorizzato con NA) ampliandone il contenuto per usufruire della migliore classe di merito anche su veicoli appartenenti a diverse tipologie. <p>Si chiede inoltre di poter introdurre i seguenti nuovi codici aggiuntivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - codice "2": per riferirsi al Nuovo Bonus familiare applicabile in caso di rinnovo del contratto (stesso IUR e pagellino stessa storia assicurativa) usufruendo della classe di veicoli di stessa tipologia/tipologia diversa del nucleo familiare. - codice "3": per identificare quelle polizze relative alla casistica dei rinnovi – stesso IUR e stessa sinistrosità - che tuttavia usufruiscono della migliore classe di una polizza che aveva già goduto di agevolazione (cioè di polizze già identificate con i codici "1" o "2"). 	<p>Si ringrazia per il commento. L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'Istituto ne terrà eventualmente conto nell'ambito di future revisioni della materia. Si veda risoluzione al commento n. 32.</p>
64	Admiral	Art. 2	Allegato 1	<p>La Nuova Nota 1 tratta allo stesso modo il nuovo veicolo dal rinnovo. Si richiede all'autorità di distinguere le due informazioni e creare due Note 1 per il Bersani tradizionale ed una per la nuova previsione normative al fine di rendere coerente la compilazione del pagellino e la gestione dello IUR con i diversi aspetti della norma di riferimento.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il testo in commento è stato conseguentemente modificato.</p>
65	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia e Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia	Art. 2	Allegato 1	<p>Al fine di ampliare la completezza delle informazioni presenti sull'attestato di rischio, si suggerisce di prevedere -sia sull'attestato di rischio consegnato all'avente diritto che nella banca dati degli attestati di rischio -un'informativa dedicata che contraddistingua i casi in cui l'attestato è stato emesso usufruendo del beneficio di legge a seguito di prima stipulazione di un contratto di assicurazione (c.d. classe CU "Bersani") o a seguito di "rinnovo" del contratto per un veicolo già assicurato (c.d. classe CU "familiare").</p>	<p>Si ringrazia per il commento. L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'Istituto ne terrà eventualmente conto nell'ambito di future revisioni della materia.</p>
66	Gruppo Reale Mutua	Art. 2	Allegato 1 Pag 4 Nota1	<p>Si richiede di identificare con diciture diverse i casi di contratti emessi con applicazione del cd "Decreto Bersani" del 2007 e quelli emessi in applicazione dell'estensione dell'art. 134, comma 4-bis, in vigore dal 16 febbraio 2020. Conseguentemente dovranno essere adeguati i relativi tracciati informatici previsti nell'allegato.</p>	<p>Si ringrazia per il commento. L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'Istituto ne terrà eventualmente conto nell'ambito di future revisioni della materia.</p>